

AGEVOLAZIONI

Regime fiscale dei lavoratori impatriati: condizioni e benefici

di Luca Mambrin

Per poter beneficiare del **regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati** di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), i contribuenti interessati, nel caso siano titolari di **reddito di lavoro dipendente**, devono presentare una **richiesta scritta al datore di lavoro**.

Questa richiesta, resa ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, deve contenere:

- le **generalità** (nome, cognome e data di nascita);
- il **codice fiscale**;
- l'indicazione **della data di rientro in Italia** e **della prima assunzione in Italia** (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la **dichiarazione di possedere i requisiti previsti** dal regime agevolativo di cui si chiede l'applicazione;
- l'indicazione **dell'attuale residenza in Italia**;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni **variazione della residenza** prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione;
- la dichiarazione di **non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali** previsti dall'[articolo 44 D.L. 78/2010](#), dalla **L. 238/2010**, dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) e dall'[articolo 24-bis Tuir](#).

Il datore di lavoro deve riconoscere il beneficio dal **periodo di paga successivo alla richiesta** e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo (**50% per i lavoratori "impatriati"**), al quale saranno commisurate le relative detrazioni.

Nel caso in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione**, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella **dichiarazione dei redditi**. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Per quanto riguarda invece i **lavoratori autonomi**, questi ultimi potranno accedere al regime fiscale di favore direttamente in sede di **presentazione della dichiarazione dei redditi** o, in alternativa, possono fruire dell'agevolazione in sede di **applicazione della ritenuta d'acconto** operata dal committente ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi devono presentare una **richiesta scritta ai propri committenti**, resa ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, la quale deve contenere:

- **le generalità** (nome, cognome e data di nascita);
- il **codice fiscale**;
- l'**indicazione della data di rientro in Italia**;
- la **dichiarazione di possedere i requisiti previsti** dal regime agevolativo di cui si chiede l'applicazione;
- l'**indicazione dell'attuale residenza in Italia**;
- la **dichiarazione di non beneficiare** contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'[articolo 44 D.L. 78/2010](#), dalla **L. 238/2010**, dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) e dall'[articolo 24-bis Tuir](#).

Il committente, **all'atto del pagamento del corrispettivo**, deve operare la ritenuta del **20%** prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) sull'**imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile** prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta (pari al 50%).

Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione, si ricorda che l'[articolo 1, comma 150, lettera a\), n. 2](#), della Legge di Bilancio 2017 ha modificato **la percentuale del reddito soggetto a tassazione** prevista dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), stabilendo che il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ammesso al beneficio fiscale, **"concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare"**, con decorrenza dal **1° gennaio 2017** (nella versione ante-modifiche la percentuale di tassazione era fissata al 70%).

L'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati spetta **per cinque periodi di imposta** e, precisamente, per **quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia** e per i **quattro periodi di imposta successivi**.

*Il beneficiario degli incentivi decade dal diritto agli stessi laddove **la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni**. In tal caso si **provvede al recupero** dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative **sanzioni e interessi**.*

A tal fine l'Agenzia, nella [circolare 17/E/2017](#) ha precisato che il **biennio di permanenza** nel territorio dello Stato **decorre dal periodo di imposta in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente**, ciò in coerenza con il presupposto dell'agevolazione in esame, basato sulla acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#).

Ad esempio nel caso in cui il lavoratore si sia **trasferito in Italia** nel mese di **marzo 2016**, e abbia pertanto acquisito la residenza fiscale **per l'intero anno** (avendo soddisfatto il requisito della residenza per la maggior parte del periodo di imposta), il biennio può ritenersi compiuto il 3 luglio 2017, vale a dire una volta trascorsi i 183 giorni previsti dal richiamato [articolo 2, comma 2, Tuir](#), che ne determinano la residenza fiscale per l'intero anno.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore si sia **trasferito in Italia** nel mese di novembre 2016, e non può quindi essere considerato fiscalmente residente in Italia in detto anno, il biennio comincerà a decorrere dal periodo di imposta successivo (2017) e potrà ritenersi compiuto il 3

luglio 2018, una volta trascorsi i 183 giorni di cui al citato [articolo 2, comma 2, Tuir](#).

In caso di contratto di **lavoro dipendente** a tempo determinato avente **scadenza anteriore al decorso del biennio**, ovvero in ipotesi di **risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** anteriormente allo scadere del biennio **per cause non imputabili al lavoratore**, il contribuente non decade dall'agevolazione **purché non trasferisca la residenza fuori dall'Italia prima del biennio**.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)